

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1432

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2007

Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale
tra i coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili
del matrimonio e successione ereditaria del coniuge

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 29 della Costituzione prevede, com'è ben noto, che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La disciplina del matrimonio, però, ha incontrato dopo l'entrata in vigore della Costituzione stessa alterne vicende che, se da un lato con la previsione della possibilità di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è venuta incontro alle esigenze di una società in rapido mutamento, dall'altro con la previsione di una disciplina necessariamente giudiziaria per la separazione, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili e con una grande rigidità successoria, ha creato una situazione di allontanamento dall'istituto matrimoniale, tanto da richiedere la creazione, fonte di accese discussioni, di un'istituto più «leggero» come le cosiddette unioni civili. Non è questo il luogo per affrontare l'argomento, ma è fonte della riflessione sulla necessità di agevolare nella forma e nei tempi, in alcuni casi almeno, cioè in assenza di figli, le unioni matrimoniali fallite, diminuendone i costi e consentendo di ricorrere allo strumento della convenzione matrimoniale, fiscalmente agevolata con apposita norma, attraverso il ministero del notaio, per sua natura professionale ed istituzionale atto a mediare le controversie con ben altra efficacia rispetto al giudice. Il grande Francesco Carnelutti ricordava giustamente che il notaio è l'igiene ed il giudice la terapia e che tanto più notaio, come egli scriveva, tanto meno giudice, nel senso di tanto più ricorso al ministero del notaio, tanto meno contenzioso e quindi tanto meno ne-

cessità dell'intervento del giudice. Altra modifica proposta è nel senso di consentire ai coniugi con convenzione anteriore al matrimonio, in deroga al divieto di patti successori, di convenire norme per la successione dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi in deroga alle norme del presente codice in tema di riserva del coniuge quale legittimari, salvi i diritti degli altri legittimari, permettendo in tal modo di accedere all'istituto del matrimonio a tante coppie, in particolare ricomposte, che non contraggono matrimonio per non danneggiare dal punto di vista successorio i figli di primo letto. La norma consentirebbe loro di escludere o ridurre da quota di proprietà a quota di usufrutto la legittima del coniuge, purché con convenzione anteriore al matrimonio, facendo venir meno alternative talvolta drammatiche tra esigenze di carattere morale e pratico a favore del matrimonio (assicurare la pensione di reversibilità e altro) ed esigenze economiche e morali di carattere successorio (evitare l'ingresso eventuale di una famiglia estranea in compagini societarie, e comunque pregiudizi ai figli nati da un primo matrimonio), ed altresì per predefinire, sempre prima del matrimonio, le condizioni di un'eventuale separazione o divorzio. La proposta, insomma, onorevoli colleghi, nonostante possa dare ad un osservatore non attento l'impressione opposta, è in favore dell'istituto matrimoniale ed in particolare dell'accesso allo stesso con la dovuta serietà e meditazione, ma senza timori di conseguenze improprie derivanti dal vincolo contratto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - (*Separazione consensuale*) - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto, in presenza di figli minori anche adottivi comuni a entrambi, senza l'omologazione del giudice.

La separazione può essere richiesta mediante ricorso giudiziale ai sensi delle norme del codice di procedura civile in materia o stipulata per atto pubblico nella forma richiesta per le convenzioni matrimoniali.

Il notaio rogante cerca di conciliare i coniugi prima di procedere al ricevimento dell'atto. L'atto acquista efficacia quando sia annotato a margine dell'atto di matrimonio. In presenza di figli minori la convenzione di separazione deve essere omologata dal giudice.

Il ricorso è presentato dal notaio rogante o in difetto anche da uno solo dei coniugi. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice convoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Qualora i coniugi aderiscano alle modificazioni indicate il decreto di omologazione costituisce a tutti gli effetti integrazione e modificazione della convenzione di separazione, senza necessità di ulteriori atti».

Art. 2.

1. All'articolo 162 del codice civile, dopo il comma quarto è aggiunto, in fine, il seguente:

«Con convenzione matrimoniale anteriore al matrimonio i coniugi possono convenire il regolamento dell'eventuale separazione personale e dell'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; possono altresì, in deroga al divieto di patti successori, convenire norme per la successione dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi, in deroga alle norme del presente codice in tema di riserva del coniuge quale legittimari, salvi i diritti degli altri legittimari».

Art. 3.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*), il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o per la stipula dell'atto pubblico di scioglimento consensuale, nei casi ammessi dalla legge, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dall'atto pubblico di separazione consensuale o dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o la separazione sia stata stipulata per atto pubblico. In assenza di figli minori, anche adottivi, comuni ad entrambi i coniugi, il termine di protrazione ininterrotta della separazione è ridotto a trecento giorni. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo il comma 16 è aggiunto, in fine, il seguente:

«17. I coniugi possono convenire lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche con atto pubblico nella forma della convenzione matrimoniale. In presenza di figli minori, anche adottivi comuni a entrambi i coniugi, la convenzione è omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero, su ricorso del notaio rogante o di anche uno dei coniugi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, rigetta l'istanza indicandone i motivi. I coniugi, che non intendano rinunciare allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono ripetere la convenzione adeguandosi alle indicazioni del tribunale o adire il tribunale con ricorso ai sensi del presente articolo. La convenzione adeguata alle indicazioni del tribunale deve essere omologata, ai sensi del presente comma. La convenzione con il quale il decreto di omologazione, recante l'annotazione di rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero, tiene luogo ad ogni effetto della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Art. 5.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, dopo il comma sesto è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le convenzioni matrimoniali, anche per separazioni personale consensuale o per scioglimento o cessazione consensuale degli effetti del matrimonio, sono esenti da imposte

di bollo, sui contratti di borsa, di registro, di trascrizione, catastale, sulle concessioni governative e da ogni altra imposta, nonché da diritti di trascrizione e voltura catastale, ancorché aventi ad oggetto trasferimento di beni immobili, beni mobili registrati, quote societarie, azioni ed ogni altro titolo di credito o costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili, beni mobili registrati, quote societarie, azioni ed ogni altro titolo di credito».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

